SULLA LEGISLAZIONE

PER GLI ALIENATI ED I MANICOMJ

SULLA LEGISLAZIONE

PER GLI ALIENATI ED I MANICOMJ

DEL

Prof. A. TAMBURINI

DIRETTORE DEL FRENOCOMIO DI REGGIO-EMILIA
E DELLA CLINICA PSICHIATRICA DELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA.

COMUNICAZIONE

LETTA AL TERZO CONGRESSO FRENIATRICO ITALIANO
IN REGGIO-EMILIA (SETTEMBRE 1880)

MILANO
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI RECHIEDEI

1881

sta Legge, da tanto tempo invocata dagli alienisti italiani, e sempre, come un miraggio, scomparsa quando pareva di essere lì lì per raggiungerla. Vi rammenterò solo come sino dal 1849 il Bonacossa chiedesse con una dotta petizione al Parlamento subalpino, oltre alcune modificazioni nel Codice civile e penale per quanto riguarda gli alienati, anche la *creazione di una special Legge in riguardo ai mentecatti.* E poco dopo il dott. Bertini presentava sul proposito all' istesso Parlamento una regolare Proposta di Legge, che era appoggiata dallo stesso Bonacossa.

Indi non vi fu occasione in cui i psichiatri italiani si trovassero riuniti, e in cui non elevassero voti per la sollecita promulgazione di una *Legge pei Manicomj e gli alienati.*

Infatti nel X.° Congresso degli scienziati italiani tenutosi in Siena nel 1862, la Sezione medica, plaudendo al voto del compianto prof. Girolami, firmato da Verga, Livi, Biffi, Neri, Trompeo, fece voti « perchè cessasse l' insufficienza delle Leggi o Regolamenti parziali e si provvedesse con Leggi generali all'interesse degli alienati ».

La Sezione psichiatrica dell'XI.° Congresso degli scienziati riunito in Roma nel 1873[1], la quale pose le basi della nostra Società Freniatrica, prese nuovamente in esame quest'argomento, sul quale avevano pubblicato già importanti studj i dott. Castiglioni, Gualandi, Girolami, Bini ed altri, ed emise nuovamente il voto « che una Legge, eguale per tutto il Regno, sull'esempio delle più civili nazioni d' Europa, regoli tutto ciò che si riferisce agli alienati ed ai Manicomj: — che il Governo affretti la costruzione degli Ospizj per gli alienati delinquenti — che un Ispettorato generale, dalla cui autorità immediata tutti gli Stabilimenti manicomiali dipendano, renda superflua qualunque in-

fluenza estranea alla medica Direzione, affinchè questa, godendo della pienezza de' suoi diritti, possa chiamarsi dell'opera sua interamente responsabile ».

Il I.° Congresso della Società Freniatica Italiana, radunato in Imola nel settembre 1874, dopo una lunga discussione, nominò una Commissione incaricata di studiare e di redigere un *Progetto di Legge* da sottoporsi all' esame del prossimo Congresso, per essere poi presentato al Governo.

Pochi mesi dopo veniva pubblicato dal ministro Cantelli un *Progetto di Regolamento,* nel quale si stabilivano norme generali per l' ammissione degli alienati nei Manicomj. Si richiedeva che l' istanza pel collocamento di un malato nel Manicomio, presentata dai parenti, dovesse essere accompagnata: 1.° da una attestazione giurata innanzi al Pretore di due vicini non congiunti in parentela, nè aventi rapporti d' interesse colla persona di cui si domanda il ricovero nel Manicomio, nè colla di lui famiglia, ecc., sulla notorietà della malattia mentale e sugli atti commessi; 2.° un attestato di due medici, di cui uno non stipendiato dal Comune a cui l'alienato appartiene, sulla esistenza della malattia e sulla necessità del ricovero nel Manicomio; 3.° un Rapporto del medico curante intorno alla causa probabile della malattia, i sintomi, ecc.

Tutti questi documenti, assieme all'istanza per l'ammissione del malato, dovevano essere, per mezzo dell' Autorità comunale, presentati alla Direzione dei Manicomj o Spedali o alla Deputazione provinciale, per decidere sull' ammissione entro otto giorni. Le dimissioni, secondo questo Progetto, sarebbero determinate dal Direttore, con semplice preavviso al Sindaco o alla persona che richiese la reclusione; norme tutte alle quali si sottoponevano anche i Manicomj privati. — La sorveglianza sui Manicomj esercitata dal Mini-

stero dell'Interno per mezzo dei Prefetti, Sottoprefetti e Consigli sanitarj; i Direttori dei Manicomj obbligati di denunciare, entro 24 ore, ogni mentecatto non povero entrato nell'Asilo, e di riferire poi entro un mese sulla diagnosi e la prognosi della malattia. — Dopo un anno dall'ammissione l'obbligo nei Direttori di provocare l'interdizione dei malati di classe agiata. — Nel gennajo d'ogni anno l'obbligo ai Direttori di consegnare uno specchio nominativo e particolareggiato di tutto il movimento avvenuto nel Manicomio nell'anno antecedente. Nel marzo d'ogni anno una ispezione dei Manicomj esercitata dal Procuratore del Re e da un medico appartenente al Consiglio sanitario provinciale.

Finalmente era data molta parte al *collocamento* degli alienati poveri inabili ed innocui *a domicilio*, i quali sarebbero stati affidati alla custodia di oneste famiglie di agricoltori, mantenutivi con un assegno corrisposto dalla Provincia.

Questo Progetto di Regolamento, che pur conteneva qualche buona disposizione, venne però sottoposto a molte critiche, fra le quali specialmente quelle dottissime di Biffi, di Verga, di Bonfigli.

Esso infatti non contemplava punto le *ammissioni provvisorie in via d'urgenza;* invece le norme per le ammissioni erano complicate e tali da richiedere lunga perdita di tempo, se pure fosse sempre possibile metterle in atto; esso dava ai Prefetti, ai Procuratori del Re e ai Consiglieri sanitarj provinciali, che non possono avere ordinariamente alcuna competenza tecnica in fatto di alienati e di Manicomj, anche diritti di vigilanza sull'andamento sanitario e tecnico degli Asili: il mantenimento a domicilio troppo esteso e fatto senza un periodo di prova al Manicomio e non circondato di sufficienti garanzie: finalmente un linguaggio poco preciso, che mostrava come il Progetto

di Regolamento fosse stato redatto senza il concorso di medici tecnici.

Ma col marzo del 1876, caduto il Ministero, non si parlò più di quel Progetto. Il Presidente della nostra Società, meritamente elevato alla dignità senatoriale, fe' sentire la sua voce (seduta del Senato 11 giugno 1876) in quell'alto Consesso, perchè non si dimenticasse la necessità urgente di questa Legge, ed annunciò nel Congresso d' Aversa del 1877 di avere dal Ministero ottenuta formale promessa che sarebbe stato presto presentato un Progetto di Legge.

Difatti nella tornata 22 novembre (1877) della Camera dei Deputati, il ministro Nicotera presentò un *Progetto di Legge*, accompagnato da una lunga ed erudita Relazione, nella quale si mettevano a confronto le Leggi vigenti nelle varie nazioni colle disposizioni parziali vigenti nelle varie provincie d'Italia, e se ne traevano quelle norme che meglio apparivano applicabili ad una Legge italiana.

Questo Progetto, che tutti certamente aveste agio di esaminare, presentava come principali le seguenti disposizioni:

« Il ricovero dei mentecatti in un Manicomio deve essere autorizzato per decreto motivato dal Tribunale di circondario, che procede in via sommaria in Camera di Consiglio. Il Tribunale delibera sopra proposta del Procuratore del Re, sentiti testimonj e periti e prese le informazioni opportune.

« I Direttori dei Manicomj possono però ammettere mentecatti quando ne sono richiesti dall' Autorità di P. S., per motivi d'urgenza. In tal caso però essi debbono trasmettere entro 24 ore al Tribunale di circondario, pei provvedimenti di Legge, la richiesta dell'Autorità e le carte relative al ricovero d'urgenza.

« Il decreto che autorizza il ricovero nel Manicomio

porta di diritto l'inabilitazione del mentecatto, nel senso dell'art. 339 del Codice civile.

« Trascorso un anno da che l'alienato fu ammesso nel Manicomio, il Direttore dovrà farne dichiarazione al Procuratore del Re, il quale, ove occorra, promuoverà dal Tribunale, secondo gli Art. 326-327 del Codice civile, il giudizio d'interdizione.

« Quando l'alienato è completamente guarito, potrà essere licenziato dal Direttore, porgendone avviso al Procuratore del Re pei provvedimenti richiesti dagli Art. 338 e 342 del Codice civile. Quando il miglioramento o lo stato cronico è tale da poter essere curato a domicilio, è necessaria per tale licenziamento l'autorizzazione del Tribunale.

« La sorveglianza sui Manicomj è esercitata dal Ministro dell'Interno per mezzo del Prefetto, più con ispezioni quinquennali dei Manicomj, affidate però a medici che abbiano cognizioni speciali — affidata anche la sorveglianza ai Consigli sanitarj provinciali ».

Questo Progetto di Legge, sebbene presenti qualche lacuna e qualche imperfezione, pure contiene delle ottime disposizioni, le quali rappresentano certamente un progresso sui Progetti precedenti. Così l'intervento dell'Autorità giudiziaria per la reclusione nei Manicomj, i provvedimenti per la tutela degli averi dell'alienato, l'ispezione regolare degli Asili pubblici e privati, le norme per la istituzione dei Manicomj privati, gli obblighi imposti alle persone che tengono alienati proprj e d'altri presso di sè, i provvedimenti pei pazzi criminali, ecc., costituiscono misure degne di ogni lode. Sono imperfezioni, a nostro parere, l'inevitabile lentezza nelle pratiche necessarie per l'ammissione nel Manicomio, specialmente pei malati lontani dalla sede del Tribunale, come anche la incertezza in cui è lasciata la indicazione delle pratiche che debbono

esser fatte, onde ottenere dal Tribunale il decreto di reclusione; così pure l'essere sempre definitivo, mai provvisorio, il decreto che autorizza la reclusione, decreto che ordinariamente si baserà su dichiarazioni di medici non alienisti: l'obbligo della distinzione, senza che sia indicato quando questa deve esser fatta, fra i malati pericolosi e *sanabili* e gli innocui ed *incurabili*, per porli poi a carico di enti morali diversi, la Provincia nel primo caso, il Comune nel secondo. Malgrado tali mende il Progetto era, lo ripetiamo, degno di lode e di considerazione, ed è certo doloroso che le vicende politiche abbiano impedito che esso fosse preso in esame dal Parlamento, giacchè con qualche modificazione avrebbe potuto divenire una buona Legge.

Ma d'allora in poi, in mezzo a tante vertiginose vicende politiche, non si parlò più di *Legge sui Manicomj e sugli alienati*. Solo pochi mesi or sono in seguito ad una interrogazione dell' on. Buonomo, il Ministro dell' Interno assicurò che una tal Legge era nuovamente allo studio, e si impegnò di presto presentarla, assieme alle altre Leggi che riguardano la sanità pubblica (1).

Ora appunto parmi sia opportuno il momento per far sentire al Governo l'opinione degli alienisti italiani sui punti principali che devono formare le basi della Legge, punti che parmi debbano essere i seguenti:

(1) Dopo che questa Comunicazione fu fatta al Congresso e mentre essa era sotto le stampe, l'on. Ministro Depretis si è nuovamente impegnato innanzi alla Camera dei Deputati e al Senato, in seguito ad interrogazioni e premure fatte dagli onorevoli deputati Righi, Nicotera e Fornaciari e Senator Chiesi, di presentare un Progetto di Legge sui Manicomj pubblici e anche su quelli pei criminali, la cui presentazione sappiamo difatti essere imminente.

1.° *Norme per le ammissioni e dimissioni* dei malati dai Manicomj.

2.° *Sorveglianza sui Manicomj.*

3.° *Provvedimenti pei beni degli alienati e per la loro interdizione.*

1.° *Ammissione e dimissione.* — L'Italia che manca di una Legge generale sui Manicomj, però per questo riguardo nella Legge che vige in Toscana sin dal 1838 e la cui generalizzazione fu ripetutamente chiesta dagli alienisti, possiede delle ottime disposizioni.

Infatti secondo questa Legge nessuno può essere ammesso in un Manicomio senza un decreto del Tribunale civile e correzionale, che ne autorizzi la *provvisoria custodia.*

Questo decreto è pronunziato, in base a un certificato medico, in Camera di Consiglio. Decorso un certo tempo dall'ammissione, e dopo un periodo d'osservazione, che varia fra i 15 giorni ed un mese, vien tenuto un consulto fra il Medico-direttore ed altro medico addetto all' Asilo, per stabilire se esiste alienazione nel nuovo ammesso, e il risultato di tale consulto, firmato dai due medici, viene inviato al Procuratore del Re. In seguito a ciò il Tribunale emana il decreto di *definitiva custodia* o di libera dimissione, nel caso che non sia stata riscontrata alienazione mentale. — Avvenuta la guarigione ha luogo un nuovo decreto che autorizza la dimissione dal Manicomio, che può essere accordata anche ai non guariti, purchè la famiglia ne faccia domanda e prenda impegno in faccia al Tribunale di assumere la custodia e la responsabilità del malato e dia tutte quelle garanzie che ad esso piacerà imporre, secondo i consigli e i suggerimenti che gli sono stati forniti dal Medico-direttore.

Hanno luogo anche in Toscana le *ammissioni per*

urgenza, ordinate dall'Autorità di P. S., o dal Sindaco, in base sempre a certificato medico: ma anche in questo caso deve aver luogo il *decreto di provvisoria custodia,* che è chiesto entro le 24 ore dal Medico-direttore.

Invece nelle altre Provincie per l' ammissione di un malato basta l'autorizzazione del Prefetto, in altre solo quella del Sindaco; ma sono più costumanze che disposizioni di Legge, per cui molte volte si è obbligati ad ammettere in via d' urgenza, malati anche sprovvisti di documenti officiali, e ciò specialmente in caso di pazzi di classe agiata, sui quali anzi dovrebbe essere maggiore la sorveglianza, perchè sono quelli appunto in cui talora si è verificato il tentativo di reclusione, con ben altri intenti da quello della semplice cura e custodia d'un malato.

Ora, senza che io mi estenda in considerazioni, nelle quali siamo certamente tutti d'accordo, la Legge toscana è indubbiamente quella che meglio tutela la libertà individuale e i diritti dei disgraziati che rimangon privi della ragione; che toglie ogni pericolo di indebita reclusione; che tutela la dignità e la sicurezza dei Direttori degli Asili, ai quali rimane evitato qualunque pericolo di accusa per arbitrio nelle reclusioni, e vien tolta per le dimissioni quella lotta a cui spesso è d'uopo trovarsi colle famiglie, che talora richieggono malati in istato di assoluto pericolo, e cui nessuna disposizione di Legge autorizza il Direttore a non consegnare.

È indubitato per altro che la necessità del decreto del Tribunale, come atto preliminare alla reclusione nel Manicomio, porta inevitabilmente ad un ritardo nella rapidità del provvedimento, specialmente quando l'ammalato appartiene a luogo distante dalla sede del Tribunale di circondario, e ciò a tutto danno della cura e custodia del malato. Oppure ne dovrà avvenire che

si rendano troppo frequenti le ammissioni *in via d'urgenza*. E questo è appunto quanto si verifica in pratica in Toscana, ove da molto tempo le ammissioni, che sarebbero qualificate in via d'urgenza, determinate cioè dalla P. S., ed autorizzate poi, dopo avvenute, dal Tribunale, sono divenute quasi la regola, mentre le ammissioni precedute dal decreto del Tribunale sono divenute l'eccezione.

Parmi però che il dare la maggior rapidità possibile al procedimento sommario che provoca il decreto, il limitare da parte dell'Autorità di P. S., le ammissioni provvisorie ai soli casi ben constatati di assoluta urgenza, dovrebbe togliere quegli inconvenienti, che del resto sono inevitabili con qualunque disposizione legislativa, la quale circondi di certe cautele e formalità quel fatto grave che è la reclusione di un individuo nel Manicomio.

Propongo perciò che il Congresso formuli, a questo riguardo, il seguente voto:

« Che l'ammissione e la dimissione degli alienati nei Manicomj siano sempre autorizzate dall'Autorità giudiziaria, in quei modi che, evitando ogni ritardo, meglio provvedano alla necessità della pronta custodia e cura, e che solo nei casi di assoluta urgenza possa l'ammissione essere autorizzata dalla P. S., salvo a provvedere entro 24 ore con regolare autorizzazione del Procuratore del Re. »

2.° Quanto *alla sorveglianza sui Manicomj* questa spetta indubitabilmente al Ministro dell'Interno. Questo è anche stabilito dalla Legge attuale sulle Opere Pie (Art. 20), che gli dà facoltà di invigilare se sono osservate le Leggi, Statuti, Regolamenti che concernono gli Istituti qualificati nell'Art. 1.° di detta Legge, fra i quali rientrano i Manicomj.

Ma per mezzo di chi dovrà essere esercitata tale sorveglianza ministeriale?

Naturalmente prima di tutto per mezzo dei Prefetti, che ne sono i rappresentanti diretti; ma questi in che estensione dovranno esercitare tale sorveglianza? e devono esercitarla essi direttamente o per mezzo di persone tecniche? e come e dove queste saranno scelte?

Questa è, non me lo nascondo, una grave questione, la quale richiederebbe molte più considerazioni, e perciò molto più tempo di quello che ora mi è concesso, per esser sciolta. Dovrei qui portare i raffronti delle varie Legislazioni estere, delle quali vi rammenterò solo come sì in Inghilterra che in Francia, le due nazioni che abbiano le più complete Legislazioni in fatto di Manicomj ed alienati, sebbene già vi si senta il bisogno di rivederle, la sorveglianza è esercitata da appositi Commissarj od Ispettori. Mentre però in Inghilterra l'ispezione è continua e quasi giornaliera e pel modo come si esercita certamente anche restrittiva e vessatoria, e dirò anche compromettente per la dignità dei Direttori, invece in Francia gli Ispettori fanno delle visite solo quando vi sono autorizzati dal Ministro, ed hanno poi l'obbligo di constatare lo stato dei registri, la tenuta degli Stabilimenti, le loro condizioni igieniche e l'isolamento dalle case vicine, il Regolamento interno e il modo come è eseguito, il regime alimentare, ecc.; come anche di ricevere i reclami degli alienati e i lamenti per detenzione arbitraria, ecc.

Presso noi questa sorveglianza non è mai esistita, nè certo si sono mossi mai alti lamenti per tale mancanza! Ma poichè il Ministro ha diritto ad esercitare tale sorveglianza, è necessario che in una Legge completa sugli alienati e sui Manicomj sia indicato in qual modo essa debba essere esercitata. D'altra parte i Direttori dei Manicomj, che esercitano coscienziosamente

il loro dovere, nulla hanno a temere per tale sorveglianza, molto invece hanno a sperare, quando gli inconvenienti che si riscontrano nei loro Asili provengano non da loro incuria, ma dal non essere (e molti qui potrebbero addurre prove) dalle Amministrazioni secondati i loro voti: in questo caso, allorchè si attui una regolare sorveglianza, alla lor voce non ascoltata si unirà una voce potente, la quale potrà far sentire anche l'influenza dell' Autorità governativa su quelle Commissioni o Deputazioni che sono restie ad esaudire i voti della scienza e dell'umanità.

Questa inevitabile sorveglianza adunque, che ovunque sono Direttori coscienziosi non può tornare che a loro vantaggio e degli alienati affidati alle loro cure, non può essere dal Ministro esercitata che in tre modi:

1.° per mezzo diretto del Prefetto;

2.° per mezzo del Prefetto col concorso del Consiglio sanitario provinciale;

3.° per mezzo di Ispettori alienisti.

Nel primo caso sarebbe esercitata per mezzo di funzionarj affatto profani, non solo alla tecnica psichiatrica, ma anche alla più elementare esperienza medica.

Nel secondo da medici certamente rispettabili, ma ordinariamente profani alla scienza psichiatrica e alla tecnica manicomiale.

Nel terzo invece da medici-alienisti i quali dovrebbero esser sempre, come in Francia, scelti fra le somme individualità della scienza e della pratica psichiatrica. — Ora, fra queste tre categorie di persone che potrebbero esercitare l'alta sorveglianza sugli Asili, chi non vorrà preferire che essa sia esercitata da quelli che sono unici competenti, che sono e furono nostri colleghi, e che il più spesso saranno stati i nostri maestri?

Io credo pertanto che il Congresso dovrebbe, su tale riguardo, formulare il seguente voto:

« Che la sorveglianza del Governo sui Manicomj debba essere esercitata per mezzo di persone tecniche, scelte fra le più eminenti individualità della scienza nostra ».

3.° Quanto *alla necessità di provvedere alla tutela dei beni degli alienati* non è necessario trattenerci a lungo per dimostrarla. Quando un alienato di condizione agiata, che non abbia i parenti più prossimi, è condotto al Manicomio per improvvisa alienazione mentale, chi pensa alla tutela de' suoi interessi, de' suoi beni? Chiunque dei parenti, degli affini, può impadronirsi dei suoi averi, delle sue rendite, perchè nessuna Autorità tutoria vi provvede: e perchè venga pronunziata l'interdizione, perchè cioè venga per legge nominato chi debba invigilare sui suoi averi, è necessario che decorra molto tempo, che cioè l'infermità sia riconosciuta abituale, che ne venga fatta dimanda da qualche parente, il che molte volte è forse più nell' interesse di questi che del malato.

Nelle varie nazioni vigono disposizioni diverse a questo proposito. In Inghilterra il lord Chancellor si fa render conto dai parenti sull' amministrazione dei beni, e i Commissarj promuovono, quando ne veggono il bisogno, l'interdizione: in Francia e nel Belgio provvedono alla tutela dei beni le Commissioni amministrative dei Manicomj, i Consigli di sorveglianza degli Asili fungendo da amministratori provvisorj, finchè non sia provvisto coll'interdizione; in Olanda è il Consiglio di circondario che provvede: in Germania è pure il Tribunale che provvede, col pronunziare l' interdizione e la nomina del tutore appena riconosciuta l'alterazione mentale, ecc., ecc.

È quindi necessario che anche nella nostra Legge entri una disposizione che provvegga alla tutela degli

averi degli alienati, non attendendo che si verifichino le condizioni che secondo la nostra Legislazione civile fanno promuovere la interdizione, ma bensì sino dal primo momento in cui i malati entrano nel Manicomio, momento appunto in cui più facilmente i disonesti possono approfittare. E questa tutela non può essere meglio esercitata che dallo stesso Tribunale che autorizza la reclusione nel Manicomio; esso dovrebbe contemporaneamente costituirsi ad amministratore provvisorio dei beni del malato, o almeno nominarne uno d'ufficio, che eserciti le sue funzioni, sino a che lo stato d'abituale infermità ne autorizzi la interdizione. Così sarà anche tolto quello screzio che talora avviene nei Manicomj fuori della Toscana, d'essere cioè i Direttori obbligati a lottare, e spesso invano, giacchè nessuna disposizione legislativa si oppone, a che si facciano rogare atti legali ad alienati nel Manicomio e non ancora interdetti, quando siano richiesti dai loro parenti. A me è accaduto parecchie volte di trovarmi in tale circostanza e stante la mancanza di disposizioni legislative, ho dovuto sentirmi dichiarare dall'Autorità giudiziaria alla quale io aveva ricorso, che nulla autorizzava ad impedire che tali atti fossero rogati, anche per individui in istato di vera alterazione mentale, salvo poi ad emettere le dichiarazioni che fossero del caso sulla non validità dell'atto, ecc.

A togliere tale inconveniente io credo si debba emettere il voto:

« Che nella nuova Legge si provveda dalla stessa Autorità giudiziaria, la quale autorizza la reclusione nel Manicomio, alla amministrazione dei beni del malato sin dal primo momento della sua reclusione, e sino a che non sia determinata la regolare interdizione ».

Questi sono i principali punti su cui parmi oppor-

tuno che gli alienisti italiani cerchino di essere concordi nel volerli ben chiaramente definiti nella nuova Legge: quanto alle altre disposizioni relative a chi spetti la spesa del mantenimento dei malati, al collocamento a domicilio, o in altri Istituti Pii, di certe categorie di alienati, questi sono punti di meno alta importanza, nè ora il tempo ci permetterebbe di svolgere convenientemente tutte le questioni a cui essi possono dar luogo.

Io riassumo pertanto i voti che proporrei venissero formulati dal nostro Congresso, per essere quindi presentati al Ministro dell'Interno, nel seguente ordine del giorno, che sottopongo alla vostra approvazione:

« Il III Congresso degli alienisti italiani fa voti:

« 1.° Perchè non sia più oltre mantenuta una grave lacuna esistente nella nostra Legislazione, ma sia finalmente promulgata una Legge generale sui Manicomj e gli alienati, che risponda alle esigenze della scienza e della civiltà;

« 2.° Che in questa Legge l'ammissione e la dimissione degli alienati nei Manicomj siano autorizzate dall'Autorità giudiziaria, nei modi che evitando ogni ritardo, meglio provveggano alla necessità della pronta custodia e cura, e solo nei casi di assoluta urgenza possa l'ammissione essere autorizzata dalla P. S., salvo a provvedere entro 24 ore con regolare autorizzazione del Procuratore del Re;

« 3.° Che la sorveglianza governativa sui Manicomj debba essere esercitata per mezzo di persone tecniche, scelte fra le più eminenti individualità della scienza psichiatrica;

« 4.° Che alla tutela dei beni degli alienati provvegga, sin dal primo momento della loro reclusione nel Manicomio, la stessa Autorità giudiziaria che la determina ».

Quest'ordine del giorno, dietro invito del senatore Verga, venne unanimemente approvato per acclamazione dal Congresso.